



Studi gentiliani

Collana diretta da Luca Scuccimarra, Paolo Palchetti e
Vincenzo Lavenia

7

Comitato scientifico: Giuseppe Cataldi (Università di Napoli L'Orientale), Peter Hagggenmacher (Emeritus HEI-Institut de Hautes Etudes Internationales, Genève), Benedict Kingsbury (Law School, New York University), Luigi Lacchè (Università di Macerata), Vincenzo Lavenia (Università di Bologna), Filippo Mignini (Università di Macerata), Giovanni Minnucci (Università di Siena), Paolo Palchetti (Faculté de Droit - Sorbonne, Paris), Diego Quaglioni (Università di Trento), Luca Scuccimarra (Sapienza Università di Roma), Boudewijn Sirks (Emeritus Regius Professor of Civil Law, University of Oxford), Alain Wijffels (University of Leiden, KU Leuven, UCLouvain, CNRS).

isbn 978-88-6056-819-9 (print)

isbn 978-88-6056-820-5 (PDF)

Prima edizione: ottobre 2022

©2022 eum edizioni università di macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

info.ceum@unimc.it

<http://eum.unimc.it>

Impaginazione: Carla Moreschini

I volumi della collana “Studi gentiliani” sono sottoposti a *peer review* secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 3) e dal Protocollo UPI (Associazione Coordinamento delle University Press Italiane).

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI GENTILIANI

SAN GINESIO (MC)

Alberico Gentili

e il diritto del mare.

Spazi, potere sovrano e diritto
internazionale tra gli *Hispanicae
advocationis libri duo* e l'età
contemporanea

Atti del convegno della
XIX Giornata Gentiliana

San Ginesio, 10-11 settembre 2021

a cura di Luigi Lacchè e Vincenzo Lavenia

Il Convegno è stato realizzato dal
CENTRO INTERNAZIONALE STUDI GENTILIANI

In collaborazione con
Università degli Studi di Macerata

Patrocinio e contributo
Regione Marche
Comune di San Ginesio
Università degli Studi di Macerata

Luigi Lacchè

Presentazione

La XIX Giornata Gentiliana del 10 e 11 settembre 2021¹ ha riaperto il cantiere gentiliano dopo lo *stop* forzato, causa pandemia da covid, del 2020, anno in cui il convegno si sarebbe dovuto tenere secondo la consueta scansione biennale. Non tutto però viene per nuocere: proprio l'anno scorso il Centro internazionale di studi gentiliani celebrava i suoi primi quarant'anni di vita, un traguardo importante che segnala l'impegno continuativo e fecondo di una piccola-grande istituzione che è riuscita nel tempo a portare il nome e l'opera di Gentili (e della sua non comune famiglia) in giro per il mondo. Tale traguardo è stato impreziosito dal tema trattato: "Alberico Gentili e il diritto del mare. Spazi, potere sovrano e diritto internazionale tra gli *Hispanicae advocacionis libri duo* e l'età contemporanea". Ora, nel solco dell'attività scientifica del Centro², il presente volume,

¹ L'organizzazione della Giornata Gentiliana è stata possibile grazie al sostegno della Regione Marche, del Comune di San Ginesio e dell'Università di Macerata. Un ringraziamento speciale alla dott.ssa Pepe Ragoni, Presidente onoraria del CISG, per il suo formidabile supporto.

² Gli ultimi volumi pubblicati presso eum – Edizioni Università di Macerata (che ringrazio, nella persona della dott.ssa Carla Moreschini, per la solerte e attenta collaborazione) sono: *Alberico Gentili. Diritto internazionale e Riforma*. Atti della XVI Giornata Gentiliana, San Ginesio, 19-20 Settembre 2014, a cura di Vincenzo Lavenia, 2017; Stefano Colavecchia, *Alberico Gentili e l'Europa. Storia ed eredità di un esule italiano nella prima età moderna*, 2018; *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica*, Atti della XVII Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616), San Ginesio, 16-17 settembre 2016, a cura di Vincenzo Lavenia, 2018; Alberico Gentili, *Libro di varie letture virgiliane al figlio Roberto*, traduzione e introduzione di Francesca Iurlaro, con prefazione di Filippo Mignini, 2020; *Alberico Gentili e lo jus post bellum. Prospettive tra diritto e storia*, Atti del convegno della

il settimo della nuova serie editoriale³, pubblica i risultati del convegno e cerca di offrire un nuovo e originale contributo sia ad un aspetto importante dell'opera di Gentili sia, più in generale, allo studio del diritto internazionale. Come sempre, il tema prescelto è stato analizzato – vista la complessità dell'approccio gentiliano – in chiave interdisciplinare coinvolgendo storici del diritto, studiosi del pensiero politico, delle relazioni internazionali e del diritto internazionale.

Il convegno ha voluto far luce su una parte forse meno conosciuta dell'opera dell'esule sanginesino. Il punto di partenza – per poi ampliare lo sguardo al complesso del diritto del mare – è stata l'opera postuma *Hispanicae advocacionis libri duo*. Due parole sul contesto. Agli inizi del '600 Gentili aveva accentuato il suo impegno come avvocato attivo presso il *Gray's Inn*, uno dei quattro celebri *Inns of Court* londinesi. L'ascesa al trono d'Inghilterra nel marzo del 1603 di Giacomo I, lontano e còlto cugino della grande regina Elisabetta morta senza eredi, significò poi, con il trattato di Londra del 1604, la fine del lungo conflitto militare con la Spagna e del sostegno alle Province Unite (con le quali la grande potenza iberica continuò a guerreggiare). L'ambasciatore spagnolo a Londra, don Pedro de Zuñiga – autorizzato dal nuovo monarca inglese – nominò nel 1605 Alberico Gentili avvocato perpetuo della Spagna presso l'*High Court of Admiralty*, incarico che il professore oxoniense tenne sino al 1608, anno della sua morte. Come avvocato e consulente dell'ambasciata londinese di Filippo III, Gentili si trovò ad affrontare vari problemi legali e controversie giudiziarie riguardanti il commercio internazionale, la pirateria, il diritto marittimo. La scelta di Gentili non desta meraviglia se si considera la posizione che si era conquistato come professore a Oxford, la fama legata alle sue opere principali di carattere internazionalistico (*De legationibus libri tres* e *De iure belli libri tres*) e più in generale la sua formazione da giurista conoscitore raffinato dei principi romanistici e della tradizione medievale e moder-

XVIII Giornata Gentiliana, San Ginesio, 21-22 settembre 2018, a cura di Luigi Lacchè e Vincenzo Lavenia, 2020.

³ Ringrazio Vincenzo Lavenia anche per il lavoro di *editing* dei materiali che vengono qui pubblicati.

na “integrata” dalla sensibilità umanistica. Gentili apparteneva a quella *élite* di *civilians* che «[...] controllavano in Inghilterra una larga fetta dell’amministrazione in qualità di ambasciatori, di avvocati internazionalisti, di cancellieri e di giudici nella *Court of Chancery* e nell’*Admiralty*. Anche se la maggior parte di essi erano inglesi educati ad Oxford e Cambridge, altri avevano studiato all’estero, altri ancora erano stranieri»⁴.

Pochi giorni prima di morire, Alberico chiese al fratello Scipione di bruciare tutti i suoi manoscritti fatta eccezione per l’*Hispanica Advocatio*. Scipione non solo non bruciò, per nostra fortuna, i manoscritti ma diede puntuale esecuzione al *desideratum* del fratello. Così qualche anno dopo, nel 1613, uscì ad Hannover, pur incompiuta, l’opera oggetto del nostro convegno. Come ci ricordano in questo volume Aldo Andrea Cassi e Stefania Gialdroni, si tratta di un’opera “peculiare” che continua a far discutere. I due libri dell’*Hispanica advocatio* contengono in realtà anche diversi casi nei quali Gentili difese gli interessi inglesi nonché appunti di consulenze prestate all’ambasciatore Zuñiga. Opera dunque particolare, senza dubbio eterogenea, un *case-book* del *law of nations* al quale Gentili doveva certamente tenere molto considerate le sue disposizioni testamentarie. Opera che – come mostra Cassi – è bene non intrappolare nello schema binario privilegiato dalla storiografia: «[...] opera prevalentemente teorica o casistica? Ascrivibile alla *common law* o alla tradizione di *ius commune*? Di ispirazione protestante o cattolica? Di matrice forense o dottrinale? Di orientamento filo-spagnolo o inglese?»⁵. Insomma, bisogna essere consapevoli del «paradigma della complessità»⁶ che attraversa l’intera opera gentiliana e che ci sollecita a proporre letture – come in questo volume – capaci di intrecciare idee e contesti in maniera problematica.

⁴ Gialdroni, in questo volume, p. 60.

⁵ Per i riferimenti vedi Cassi, in questo volume, p. 21.

⁶ Luigi Lacchè, *Per Alberico Gentili: dopo quattrocento anni*, in ‘*Ius gentium ius communicationis ius belli*’. *Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità*, Atti del convegno, Macerata 6-7 dicembre 2007, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1-13: p. 6, e soprattutto Cassi, in questo volume, p. 19.

I due libri dell'*Hispanica advocatio* sono il tentativo, come detto incompiuto, di portare la prassi, i casi, le singole opinioni (*consilia*) ad un livello più organico sul piano scientifico, con elementi propri della trattatistica. Forse non mancano del tutto di «theoretical substance»⁷ ma il carattere ibrido dell'opera è evidente. Come per tutte le opere gentiliane, occorre sempre avere un doppio sguardo, uno rivolto al passato, alla fitta trama delle fonti e delle autorità che Gentili distilla nel suo laboratorio, l'altro verso il presente e quindi il futuro, dove l'eredità del passato non è più sufficiente per "ordinare" i grandi fenomeni legati alla "conquista" globale dei mari in età moderna. Ancora una volta, ci troviamo di fronte un Gentili che vive e opera tra queste due dimensioni temporali alla ricerca di un difficile punto di equilibrio. Costruita secondo il metodo dialettico (descrizione del fatto, *quid iuris*, argomenti *pro* e *contra*, *disputatio in utramque partem* e *solutio*), l'opera deve essere considerata per quello che è, frutto del lavoro da avvocato presso l'Alta Corte dell'Ammiragliato⁸ in un decennio cruciale per la storia del diritto del mare. È un'opera che si colloca all'inizio della "libresca guerra dei cento anni" sullo statuto giuridico dei mari, specchio fedele, anche attraverso la trattazione di "casi celebri", dei problemi e delle sfide del tempo: la navigazione transoceanica, i conflitti tra le potenze marittime iberiche e del nord Europa, con lo scacchiere mediterraneo ancora importante per il ruolo di Venezia e i rapporti complessi con il mondo ottomano, la vasta fenomenologia della pirateria e della corsa. Insomma, si materializzano subito davanti a noi grandi mappamondi, nuove carte geografiche e nuovi confini, gli strumenti per la navigazione e le più innovative tecnologie nella costruzione delle navi, storie di *conquistadores*, pirati e corsari, e appunto la grande controversia sulla "libertà dei mari".

⁷ Diego Panizza, *The 'Freedom of the Sea' and the 'Modern Cosmopolis' in Alberico Gentili's De iure belli*, «Grotiana», 30, 2004, pp. 88-106: p. 91.

⁸ Lauren Benton, *Legalities of the Sea in Gentili's 'Hispanica Advocatio'*, in *The Roman Foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*, eds. Benedict Kingsbury, and Benjamin Straumann, Oxford-New York, Oxford University Press, 2010, pp. 269-282: pp. 271-273.

Aldo A. Cassi ci ricorda, con dovizia di riferimenti, che non è possibile tuttavia comprendere il sostanziale contributo di Gentili al nostro tema senza riconoscere che la “grammatica” del diritto del mare, ovvero parecchi dei materiali di costruzione del “nuovo”, provengono dal diritto romano e dalla tradizione dello *ius commune* medievale o da certi schemi argomentativi elaborati addirittura a partire dal diritto feudale. «Alla luce di quanto sinteticamente ripercorso, mi pare che le coordinate concettuali, le matrici giuridiche, insomma i *principia juris* configurati da Gentili non siano tutti e sempre primigeniamente tali, cioè configurati per la prima volta da Alberico, come parrebbe dalle affermazioni di parte della storiografia, ma rientrano nel solco della elaborazione *de jure communi*»⁹. Certo, sono “mattoni” che si rivelano ormai insufficienti per tenere in piedi da soli il nuovo edificio che si sta costruendo attraverso la *law of the sea*.

Anche Stefania Gialdroni muove dalle diverse radici storiche della dottrina *de jure maris* ma ne amplia gli orizzonti. Da un lato occorre approfondire la politica di Elisabetta I ispirata dal principio del *mare liberum* (e quindi della libertà di commercio e di navigazione) e soprattutto l’impatto delle consulenze giuridiche dell’epoca e l’elaborazione di trattati come, per esempio, quello con il Portogallo, che cominciarono a prefigurare determinate soluzioni. Come detto, l’attività di Gentili all’inizio del nuovo secolo è legata invece alla politica di Giacomo I – più interessato alla pesca delle aringhe nei mari “territoriali” che alle grandi superfici oceaniche – e all’«improvviso cambio di rotta»¹⁰. Da questo osservatorio del nuovo secolo è necessario dirigere lo sguardo verso la fondazione delle Compagnie delle Indie orientali olandese e inglese, la “consulenza” richiesta ad un giovane brillantissimo giurista delle Province Unite, Ugo Grozio, che con il suo *Mare liberum* – pubblicato in forma anonima *ex Officina Elzeveriana* nel 1609 – diede il “titolo” a quel peculiare momento storico sviluppando gli argomenti fondamentali a favore del «principio della libertà dei mari e, dunque,

⁹ Cassi, in questo volume, p. 21.

¹⁰ Gialdroni, in questo volume, p. 55.

della libertà di commercio e navigazione»¹¹. L'opera-manifesto, per i caratteri e gli obiettivi che intendeva perseguire, ebbe ben altro impatto rispetto ai due libri gentiliani aprendo la *querelle* sulla libertà o meno dei mari che avrebbe coinvolto per decenni autori dell'area britannica, lusitana, spagnola e olandese.

Ancora una volta la lettura di Gentili richiede le debite istruzioni per l'uso. Se nel *De iure belli* (ma anche in un'opera come il *Lectionis Virgilianae varie liber ad Robertum filium*)¹² interpreta la politica elisabettiana in chiave di apertura dei mari, salvo le dovute limitazioni, "anticipando" Grozio, le varie posizioni tenute nelle difese spagnole e nei consulti rivolti al governo di Giacomo I lasciano intravedere la ricerca di un più accentuato "compromesso" tra l'affermazione del principio generale e, prima di Selden, la prefigurazione del «concetto di acque territoriali (*marinum territorium*), pur non prendendo una posizione definitiva sulla loro estensione»¹³. «Gentili sembrava dunque alla ricerca di un difficile equilibrio tra la libertà dell'alto mare e il concetto di acque territoriali, a tutti gli effetti parte del territorio adiacente. A tale giurisdizione particolare si aggiungeva una sorta di giurisdizione generale – limitata alla repressione della pirateria e di altri crimini – che tutti gli stati condividevano in alto mare»¹⁴.

Proprio la pirateria è uno dei temi "rivelatori" del pensiero di Gentili nella costruzione dell'ordine internazionale. Luca Scuccimarra affronta il tema nel terzo contributo della parte storica del volume ma offrendo – come vedremo – moltissimi spunti di riflessione per lo stesso dibattito contemporaneo. «È sufficiente scorrere la recente, copiosa letteratura sui dilemmi fondativi dell'attuale ordine giuridico internazionale, per comprendere i motivi che negli ultimi decenni hanno fatto della riflessione di Alberico Gentili sulla "pirateria" un passaggio-chiave nella ricostruzione della storia concettuale del moderno diritto delle genti»¹⁵. Scuccimarra propone un utile studio genealogico sulla

¹¹ Ivi, p. 52.

¹² Gentili, *Libro di varie letture virgiliane al figlio Roberto*, cit., p. 162.

¹³ Gialdroni, in questo volume, p. 63.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Scuccimarra, in questo volume, p. 67.

figura paradigmatica del pirata, valorizzando in particolare la riflessione seminale di Cicerone. Il pirata non può essere annoverato tra i legittimi nemici di guerra, essendo invece *communis hostis omnium*, negando alla radice qualsiasi vincolo di fede e di giuramento. L'autore ricostruisce il percorso argomentativo di Gentili, in particolare nel *De iure belli*, mostrando come sia da «[...] questa declinazione tutta politica della fattispecie della “pirateria” – e non della mitologica figura del grande predatore marittimo – che Gentili trae la pesante conclusione che fare guerra ai pirati sia dovere di tutti e che tutti perciò “dovrebbero combatterla”, collettivamente o singolarmente. Ed è sempre in riferimento ad essa che egli esclude che a questa tipologia decisamente *sui generis* di “nemici” possano essere riconosciuti gli ordinari diritti dei belligeranti, trattandosi di soggetti che “infrangono ogni legge umana e divina e che, pur accomunati a noi dalla medesima natura, la sporcano di macchie abominevoli”»¹⁶. Il predone del mare diventa allora la figura paradigmatica che sta all'opposto della persona pubblica titolare della legittima sovranità politica, contribuendo così anche ad una progressiva definizione dei fondamenti del moderno diritto del mare.

Il contributo di Luca Scuccimarra offre anche l'occasione per evidenziare la ricchezza di spunti e di legami significativi tra l'opera gentiliana e l'odierno diritto marittimo. Il problema del *crimen piraticum* è tutt'altro che scomparso dal panorama della teoria e della prassi del diritto internazionale contemporaneo. Hervé Ascensio mostra l'ampiezza – anche sul piano quantitativo – del fenomeno in alcune zone del mondo. Nell'enucleare i tre principali “strati” concettuali della riflessione sulla pirateria, Ascensio mostra come il primo coincida con il “paradigma gentiliano” del pirata *communis hostis omnium* che “ogni Stato” dovrebbe combattere prefigurando una sorta di giurisdizione universale che ricomprenda appieno anche il mare aperto. «The interest of Gentili's analysis is to allow the transition from the vision of the pirate as an enemy to that of an ordinary criminal whose particularity is to operate in a space escaping any sover-

¹⁶ Ivi, in questo volume, p. 81.

eignty. There is also a connection with the construction of the public/private distinction, at his time troubled by the figure of the privateer»¹⁷. La figura “gentiliana” del pirata nemico pubblico evoca, per analogia, altre forme di “pirateria”, a cominciare da quella attualissima legata ai mezzi cibernetici.

L’assetto contemporaneo del diritto internazionale del mare non giustificherebbe più un approccio “totalizzante” alla Gentili ed infatti è sul piano della cooperazione tra Stati che si è cercato di trovare soluzioni efficaci poiché i pirati operano spesso in alto mare ma avendo le loro basi in ambiti territoriali. Tuttavia, il caso della Somalia (2007-2008) ha mostrato la difficoltà di coniugare le due prospettive, ridando forza all’idea di forme di giurisdizione a gittata più ampia. Osserva infatti Hervé Ascensio che: «To conclude, the main political and legal question for Alberico Gentili was how to rule the sea in order to preserve freedom of navigation and safety on seas for all, private as well as public vessels. His “any State” solution to combat piracy was a consistent answer at his time, but the approach in terms of the distribution of powers over spaces contained the seeds of difficulties that the recent contemporary context has highlighted. Although the derogation from sovereignty over the Somali-territorial sea between 2008 and 2022 was due to the great weakness of this State, and was thought to be exceptional and transitory, it has nevertheless revealed a need for further internationalisation to combat crime at sea»¹⁸.

Se Gentili resta un autore da “leggere” riflettendo sulla dimensione contemporanea del rapporto tra Stati, giurisdizioni e diritto del mare, un altro profilo, tematizzato da Roger O’Keefe, chiama in causa il giurista di San Ginesio. Fa riflettere la clausola prevista dall’art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982) che qualifica come atto di pirateria qualsiasi azione illegale di violenza o di detenzione, ovvero di predazione commessa per “scopi privati” in alto mare. Una delle questioni dibattute è se un’azione “violenta” perpetrata da un gruppo ecologista contro una nave battente bandiera

¹⁷ Ascensio, in questo volume, p. 155.

¹⁸ Ivi, p. 165.

di un determinato Stato possa o meno configurare l'ipotesi di cui all'art. 101. Osserva O'Keefe che «This is an issue on which Alberico Gentili, writing over four hundred years ago, offers something of practical value to the international lawyer of today, both in his clear exposition of the public-private distinction on which modern public international law is premised and in his situating of the crime of piracy within this distinction»¹⁹. In effetti la «grande dicotomia»²⁰ tra “pubblico” e “privato” è anche uno dei cardini del moderno diritto Internazionale e Gentili è stato certamente uno degli autori che ha iniziato a “codificare”²¹ tale principio più di quattro secoli fa.

Anche un caso celebre come quello dell'*Enrica Lexie* ricostruito in maniera analitica da Giuseppe Cataldi avrebbe ben figurato, per problematicità, nel *case-book* gentiliano, mostrando come spesso il singolo episodio diventi l'epicentro di temi cruciali (esercizio della sovranità e della giurisdizione, pirateria e limiti del diritto del mare). La vicenda ha riempito le cronache per anni: da quando nel 2012 due fucilieri della Marina Militare, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, impegnati nella difesa della petroliera italiana *Enrica Lexie*, furono coinvolti nell'uccisione di due uomini a bordo del peschereccio indiano *St. Antony* mentre si trovava a circa venti miglia al largo dello Stato del Kerala nella zona contigua indiana. I due marò avrebbero agito per legittima difesa nella convinzione di trovarsi in presenza di un attacco di pirati. «Indotta ad entrare nel porto

¹⁹ O'Keefe, in questo volume, p. 93.

²⁰ Su cui ora vedi per tutti Bernardo Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, il Mulino, 2020.

²¹ «The public-private distinction drawn by Gentili, which is to say the distinction between sovereigns and private individuals, that separates war, a «public contest of arms», from «the violence of private individuals» finds reflection in *De Iure Belli* in the specific context of piracy. «A state of war cannot exist with pirates», Gentili writes, citing the opinions of Pomponius and Ulpian. «He is an enemy who has a state». In other words, although Gentili never defines as such what he means by piracy, it is clear that one definitional characteristic of the Gentilian pirate was that he acted not on behalf of any state but in his own cause as a private individual. Conversely, Gentili gives examples of former brigands who could be said to have waged war «by the assumption of a public cause», meaning by acting on behalf of their state» (O'Keefe, in questo volume, p. 100).

di Kochi dalle autorità indiane, l'*Enrica Lexie* fu trattenuta e i sergenti italiani furono sottoposti a procedimento penale dalle autorità indiane per l'omicidio dei due pescatori»²². Ne è insorta una lunga e intricata disputa giudiziaria e diplomatica tra l'Italia e l'India su quale Stato dovesse esercitare la giurisdizione penale sull'incidente.

Cataldi esamina l'intera vicenda e in particolare la corporata decisione del Tribunale arbitrale non certo ineccepibile. «A questo proposito, ribadiamo quanto già detto sopra, e cioè che l'adozione di una nozione allargata di giurisdizione incidentale si presta ad un'estensione illimitata della giurisdizione delle corti internazionali e che il riconoscimento dell'esistenza e dell'applicabilità dell'immunità funzionale deve essere adeguatamente provato, in quanto comporta una deroga ai normali criteri di attribuzione della giurisdizione nonché una restrizione del diritto fondamentale di accesso alla giustizia, previsto dai sistemi nazionali e sovranazionali di tutela dei diritti umani. La necessità di raggiungere un compromesso tra le parti in uno spirito equo ha quindi prevalso su una rigida applicazione del diritto. Non resta che prenderne atto»²³.

La Giornata Gentiliana del 2021 e adesso i saggi contenuti in questo volume ci confermano la bontà della formula che prevede due sessioni, la prima dedicata alla dimensione di storia del diritto e delle idee, la seconda a quella del diritto internazionale vigente. Ciò che emerge alla fine è il solito piccolo "miracolo" di San Ginesio, ovvero l'osmosi, il dialogo, l'intreccio, le risonanze tra passato e presente, tra Gentili e lo *jus gentium* moderno in via di formazione e l'odierna disciplina del diritto internazionale. Gentili non è solo *storia, passato*. È anche *presente* (e forse un po' di futuro) se con ciò intendiamo il bisogno di collocare e vedere il diritto internazionale di oggi, il *punto*, lungo la linea ininterrotta (ma non certo rettilinea) del tempo²⁴. È corretto al-

²² Cataldi, in questo volume, p. 119.

²³ Ivi, p. 149.

²⁴ Paolo Grossi, *Il punto e la linea. Storia del diritto e diritto positivo nella attuale crisi delle fonti*, «Index. Quaderni camerti di studi romanistici», 39, 2011, pp. 31-39, su cui vedi Marina Timoteo, *Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 15-25.

lora dire che «To take the measure of these developments, there is no doubt that Gentili's thought remains highly relevant, as it helps reflecting about the relationship between global security and power over spaces, and about interactions between public and private actors on the international scene»²⁵. E «dopo tutto, come Diego Panizza non ha mai cessato di ricordarci, nella sua insuperabile tensione costruttiva e nella sua costitutiva complessità argomentativa, l'opera di Alberico Gentili rappresenta un ostacolo insormontabile sulla strada di qualsiasi strategia storiograficamente riduzionistica. È anche per questo che, anno dopo anno, torniamo qui a San Ginesio a discutere del suo pensiero, in modi sempre nuovi»²⁶.

²⁵ Ascensio, in questo volume, p. 165.

²⁶ Scuccimarra, in questo volume, p. 90.

Indice

- Luigi Lacchè
5 Presentazione
- Sessione prima
Alberico Gentili, le *Hispanicae Advocationes* e il problema del diritto del mare
- Aldo Andrea Cassi
19 Lo statuto giuridico dei mari e la “libresca guerra dei cento anni”. Il caso (e i casi) degli *Hispanicae advocationis libri duo*
- Stefania Gialdroni
45 Il *mare liberum* prima e dopo il “Mare liberum”. La libertà di commercio e navigazione in Gentili, Grozio e Selden
- Luca Scuccimarra
67 Stati pirati. Gentili e le origini della moderna semantica della “pirateria”
- Sessione seconda
Il diritto del mare e la pirateria nel diritto internazionale
- Roger O’Keefe
93 Commission for «Private Ends»: Gentili, Piracy, and the Public-Private Distinction in International Law
- Giuseppe Cataldi
119 La decisione arbitrare nel caso “Enrica Lexie” tra diritto del mare e questioni di giurisdizione
- Hervé Ascensio
151 Beyond *communis hostis omnium*: The Contemporary Global Fight against Piracy
- 167 Indice dei nomi

